

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 12 novembre 1999, ha approvato il seguente disegno di  
legge, d'iniziativa del Governo:*

## Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

### Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2000, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

### Art. 2.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2000 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sono parimenti confermate le competenze relative all'attività di controllo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi), Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 41.333 miliardi.

5. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi, è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi.

6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi è fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 8.000 miliardi.

7. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2000, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati ai commi 5 e 6.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.000 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.100 miliardi e lire 10.000 miliardi.

10. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

11. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità

delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) di pertinenza del centro di responsabilità «Dogane e imposte indirette» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

14. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla competenza dell'anno 2000 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base di cui al comma 13 «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000.

16. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

17. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di re-

sponsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere,

con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di per-

tinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

23. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo

unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

27. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione

nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

29. In relazione all'accertamento dei residui nella gestione delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri e confluite nell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» nell'ambito del centro di responsabilità «Tesoro», cap. 2710, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di cassa dalla citata unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» alle competenti unità previsionali di base anche di nuova istituzione, nell'ambito del centro di responsabilità n. 16 «Gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Potenziamento servizi e strutture» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Servizi tecnici» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

### Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali

di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2000, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

5. Per l'anno 2000 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

#### Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giu-

stizia, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2000, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2000.

#### Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari

esteri, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2000, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2000 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2000.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in lire è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti

unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2000, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 3.1.1.0 «Funzionamento» e 3.1.2.1 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

#### Art. 6.

*(Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo contratto per il comparto scuola» di pertinenza del centro di responsabilità «Personale e affari generali ed amministrativi» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

#### Art. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'inter-



no, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2000 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento ed all'adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2000.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2000, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2000, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di Tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

#### Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,

concernente la disciplina dell'utenza del servizio d'informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2000, in 4.035 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e all'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, in 27 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2000, è fissato in 65 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2000, nel numero di 475 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle Capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinato, per l'anno finanziario 2000, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle Capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 2000, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con il trasferimento all'Ente nazionale per l'aviazione civile delle somme di pertinenza dell'Ente medesimo, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

#### Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle co-

municazioni, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Art. 11.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 31.000;
- b) Marina n. 11.570;
- c) Aeronautica n. 13.900.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 55;
- b) Marina n. 160;
- c) Aeronautica n. 121.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 360;
- b) Carabinieri n. 80;
- c) Marina n. 130;
- d) Aeronautica n. 150.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447 è

fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.020 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2000, in n. 1.092 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2000, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.125 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 2000, come segue:

- a) Esercito n. 27.920;
- b) Marina n. 5.509;
- c) Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) - specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO - e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione

delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2000, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

#### Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle Amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concer-

nente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2000, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2000 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi», capitolo 3937, di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

#### Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 2000, in conformità

dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione all'unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per l'innovazione tecnologica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a

provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

#### Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

Art. 16.

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 2000, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 2000, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per

l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2000, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base, dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 2000, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91.

Art. 17.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario

2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

Art. 18.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Art. 19.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 2000, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2000, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Sviluppo e potenziamento dell'attività di ricerca» dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decre-

to-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

Art. 20.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato, in lire 1.015.477.720.307.000 in termini di competenza ed in lire 990.736.578.317.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2000.

Art. 21.

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2000, con le tabelle allegate.

Art. 22.

*(Disposizioni diverse)*

1. Per l'anno finanziario 2000, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2000, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esi-

stono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2000, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente discipli-

na delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle Amministrazioni pubbliche, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 1999 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di



cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato ad apportare in termini di competenza e cassa, con propri decreti, variazioni compensative nell'ambito del medesimo centro di responsabilità, tra le unità previsionali di base e relativi capitoli, interessate ad una diversa ripartizione degli stanziamenti tra i «Titoli» di bilancio, per effetto della classificazione economica SEC, ad eccezione di quelli concernenti oneri legislativamente predeterminati.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle Amministrazioni interessate.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le va-

riazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, adottati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

15. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 1999 e 2000, per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale civile dello Stato, delle Forze armate e dei Corpi di polizia, per quanto riguarda i fondi destinati all'incentivazione del personale stesso, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, tra Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, rela-

tive alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle Amministrazioni statali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle Amministrazioni medesime, alla unità previsionale «Edilizia di servizio» di pertinenza del centro di responsabilità «Territorio» dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria.

19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applica-

zione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

20. Per l'anno finanziario 2000, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

#### Art. 23.

##### *(Bilancio pluriennale)*

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2000-2002, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

IL PRESIDENTE

TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

- 3.1.5.2 «Aree depresse» (cap. 4665);
- 3.1.5.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 4675, 4677, 4691 e 6805);
- 3.1.5.4 «Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria» (cap. 4678);
- 3.1.5.5 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 4694, 4696, 4697 e 4698);
- 3.1.5.6 «Oneri accessori» (cap. 4472 e 4478);
- 3.1.5.7 «Altri interessi» (cap. 4667, 4668, 4693 e 4695).

Ragioneria Generale dello Stato:

- 7.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 5941);
- 7.1.2.10 «Ripiano *deficit* spesa sanitaria» (cap. 5957).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Entrate:

- 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3521 e 3530);
- 4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3635);

Entrate:

- 4.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3519, 3525 e 3533);
- 4.1.4.1 «Oneri del debito pubblico» (cap. 3636).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Affari civili e libere professioni:

- 4.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7091 e 7092);
- 4.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7105 e 7106);

Amministrazione penitenziaria:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7124 e 7121);

5.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7136 e 7137)

e Giustizia minorile:

7.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7181 e 7183);

7.2.1.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7200 e 7201).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro:

1.1.1.1 «Gabinetto e altri uffici» (cap. 1041);

Personale e amministrazione:

2.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301);

Cooperazione allo sviluppo:

3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001);

Relazioni culturali:

4.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401);

Emigrazione e affari sociali:

5.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001);

Affari politici:

6.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301);

Affari economici:

7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601);

Istituto diplomatico:

8.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901);

Personale e amministrazione:

2.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503);

Relazioni culturali:

4.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Tesoro:

3.2.2.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 8173).

Stato di previsione del Ministero delle finanze:

Territorio:

5.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7160).

Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici:

Opere marittime:

3.2.1.1 «Opere marittime e portuali» (cap. 7257);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8152);

Difesa del suolo:

4.2.1.3 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7482);

Edilizia statale e servizi speciali:

6.2.1.9 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8601).

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione:

Trasporti terrestri:

2.2.1.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7011 e 7012);

2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in concessione» (cap. 7028).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Armamenti navali:

10.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7100);

**Armamenti aeronautici:**

11.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7151);

**Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate:**

12.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7200);

**Sanità militare:**

16.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7301);

**Armamenti terrestri:**

26.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7500);

**Commissariato e servizi generali:**

27.2.1.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7600).

## **QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI**





A) Quadro generale riassuntivo del bilancio di  
competenza per l'anno finanziario 2000



A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000

ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI

<p align="center"><b>E N T R A T A</b></p> <p>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE  TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE  TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI</p> <p align="right">50.850.000.000</p> <p>TOTALE ENTRATE FINALI</p> <p>TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI</p> <p align="right">660.447.635.420.000</p> <p>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA</p> <p align="right">355.030.084.887.000</p> <p align="right">1.015.477.720.307.000</p>	<p align="right">610.668.500.000.000  45.792.866.420.000  3.986.269.000.000</p>	<p align="right">660.447.635.420.000  355.030.084.887.000  1.015.477.720.307.000</p>
<p align="center"><b>R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I</b></p> <p>ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE  SPESE CORRENTI (-)</p> <p align="right">-25.025.954.810.000</p> <p>ENTRATE FINALI  SPESE FINALI (-)</p> <p align="right">-111.347.735.132.000</p> <p>ENTRATE FINALI  RISCOSSIONE DI CREDITI (-)</p> <p align="right">660.396.785.420.000</p> <p>ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI  SPESE FINALI  DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE</p> <p align="right">762.859.626.706.000</p> <p>SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)  INDEBITAMENTO NETTO</p> <p align="right">-102.462.841.286.000</p> <p>ENTRATE FINALI  SPESE COMPLESSIVE (-)</p> <p align="right">-355.030.084.887.000</p> <p>RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO</p>	<p align="right">656.461.366.420.000  681.487.321.230.000</p> <p align="right">660.447.635.420.000  771.795.370.552.000</p> <p align="right">660.396.785.420.000</p> <p align="right">762.859.626.706.000</p> <p align="right">660.447.635.420.000  1.015.477.720.307.000</p>	<p align="right">-25.025.954.810.000  -111.347.735.132.000  660.396.785.420.000  762.859.626.706.000  -102.462.841.286.000  -355.030.084.887.000</p>

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)						
MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I					
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico	Totale Spese Correnti
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	2.061.498 577.593	173.239.363 17.977.327	47.693.756 1.008.814	850.000 -	146.097.064 -	369.941.680 19.563.733
FINANZE	13.939.279	36.599.410	631.063	844.771	1.700.000	53.714.524
GIUSTIZIA	8.720.456	1.523.447	181.251	27.806	-	10.452.959
AFFARI ESTERI	1.548.716	1.362.097	10.682	-	-	2.921.495
PUBBLICA ISTRUZIONE	63.088.604	668.345	1.355.551	-	-	65.112.500
INTERNO	13.655.253	26.166.961	80.735	14.100	-	39.917.050
LAVORI PUBBLICI	364.402	2.973.813	25.262	-	-	3.363.477
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	1.176.244	3.372.439	27.023	14.000	-	4.589.705
COMUNICAZIONI	164.671	52.594	6.707	-	-	223.971
DIFESA	28.957.167	452.636	190.142	2.210.288	-	31.810.233
POLITICHE AGRICOLE	771.183	94.685	6.380	6.500	-	878.748
INDUSTRIA	157.103	140.113	4.361	-	-	301.577
LAVORO	936.919	79.502.007	36.905	-	-	80.475.832
COMMERCIO ESTERO	41.668	448.557	1.564	3	-	491.792
SANITA'	310.280	1.424.578	8.837	-	-	1.743.695
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.648.241	955.341	195.180	-	-	2.798.762
AMBIENTE	98.220	277.928	2.614	-	-	378.762
UNIVERSITA' E RICERCA	84.756	12.283.421	2.383	-	-	12.370.560
<b>Totale</b>	<b>137.724.659</b>	<b>341.537.733</b>	<b>50.460.396</b>	<b>3.967.469</b>	<b>147.797.064</b>	<b>681.487.321</b>

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)							
MINISTERI	S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso di passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
TESORO, BILANCIO E P. E. di cui ex Presidenza	34.298.820	597.673	4.453.063	39.349.556	409.291.236	243.656.134	652.947.370
FINANZE	1.479.997	-	-	1.479.997	21.043.730	-	21.043.730
GIUSTIZIA	1.063.048	-	-	1.063.048	54.777.572	-	54.777.572
AFFARI ESTERI	365.340	-	-	365.340	10.818.299	-	10.818.299
PUBBLICA ISTRUZIONE	33.263	-	-	33.263	2.954.758	-	2.954.758
INTERNO	16.579	-	-	16.579	65.129.079	-	65.129.079
LAVORI PUBBLICI	6.724.177	-	-	6.724.177	46.641.227	-	46.641.227
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	12.982.655	-	-	12.982.655	16.346.132	-	16.346.132
COMUNICAZIONI	5.742.231	-	-	5.742.231	10.331.936	-	10.331.936
DIFESA	25.399	-	-	25.399	249.370	-	249.370
POLITICHE AGRICOLE	641.448	-	-	641.448	32.451.681	-	32.451.681
INDUSTRIA	1.105.777	-	-	1.105.777	1.984.525	-	1.984.525
LAVORO	7.274.246	-	-	7.274.246	7.575.823	-	7.575.823
COMMERCIO ESTERO	5.604.886	-	-	5.604.886	86.080.718	-	86.080.718
SANITA'	1.379	-	-	1.379	493.171	-	493.171
BENI E ATTIV. CULTURALI	1.155.058	-	-	1.155.058	2.898.753	-	2.898.753
AMBIENTE	1.245.580	-	-	1.245.580	4.044.342	26.216	4.070.558
UNIVERSITA' E RICERCA	2.242.443	-	-	2.242.443	2.621.205	-	2.621.205
	4.734.984	-	-	4.734.984	17.105.544	-	17.105.544
<b>Totale</b>	<b>85.257.314</b>	<b>597.673</b>	<b>4.453.063</b>	<b>90.308.049</b>	<b>771.795.370</b>	<b>243.682.350</b>	<b>1.015.477.720</b>

ALLEGATO A/1											
RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE											
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000											
(MILIONI DI LIRE)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	464.901.981	1.785.721	80.000	55.117.570	400.129	2.439.885	65.737.937	13.066.154	>>	49.617.990	652.947.369
di cui ex PRESIDENZA	1.275.962	1.267.221	>>	40.154	>>	400.000	>>	1.588	>>	18.058.802	21.043.729
FINANZE	51.062.100	>>	10.771	299.700	>>	>>	>>	2.655.000	>>	750.000	54.777.571
GIUSTIZIA	19.051	>>	10.772.247	>>	>>	>>	>>	>>	>>	27.000	10.818.299
AFFARI ESTERI	2.756.088	>>	>>	25.324	378	>>	>>	2.633	165.232	200	2.949.857
PUBBLICA ISTRUZIONE	13.736	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	65.115.342	>>	65.129.078
INTERNO	26.069.585	13.032	14.520.687	>>	>>	>>	>>	7.366	>>	6.030.554	46.641.226
LAVORI PUBBLICI	1.385.495	291.388	193.833	10.640.766	678.769	3.087.653	>>	15.726	27.499	25.000	16.346.131
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	102.986	427	591.707	9.636.815	>>	>>	>>	>>	>>	>>	10.331.935
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	237.419	>>	>>	>>	11.500	451	>>	249.370
DIFESA	263.904	22.263.852	7.413.152	124.211	>>	6.204	128.211	>>	>>	2.232.144	32.451.661
POLITICHE AGRICOLE	550	200.741	374.344	1.376.032	27.771	>>	>>	>>	>>	5.084	1.984.524
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	7.575.823	>>	>>	>>	>>	>>	>>	7.575.823
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	265.427	>>	>>	14.961.672	>>	>>	>>	>>	>>	70.598.617	85.825.718
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	493.171	>>	>>	>>	>>	>>	>>	493.171
SANITA'	>>	>>	>>	362	132	>>	2.682.728	>>	>>	35.530	2.898.753
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	11.245	>>	>>	4.059.312	>>	>>	4.070.558
AMBIENTE	>>	>>	>>	>>	2.621.204	>>	>>	>>	>>	>>	2.621.204
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	3.827.523	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	17.105.543
TOTALE	550.668.432	24.575.163	33.956.744	100.688.669	3.739.831	5.533.744	68.728.676	19.817.693	76.586.544	129.122.121	1.015.217.620

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIONI DI LIRE)							ALLEGATO A/2	
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex PRESIDENZA	18.348.766 447.649	3.582.034 959.714	97.840 31.666	121.481.374 16.523.850	4.985.113 617.000	8.778.674 -		
FINANZE	9.224.370	4.357.794	595.762	4.771	90.985	-		
GIUSTIZIA	7.484.364	2.001.376	525.093	420.300	9.076	-		
AFFARI ESTERI	1.186.675	389.272	15.982	38.601	113.230	-		
PUBBLICA ISTRUZIONE	58.482.216	1.289.596	4.212.331	96.863	577.744	-		
INTERNO	10.832.734	2.141.742	772.049	19.997.923	5.987.798	45.000		
LAVORI PUBBLICI	257.377	190.853	17.818	750.000	-	2.146.428		
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	923.910	228.161	69.309	920.749	15.140	2.419.200		
COMUNICAZIONI	124.941	55.649	7.729	-	-	24.000		
DIFESA	19.107.589	11.003.391	1.040.520	32.056	44.158	-		
POLITICHE AGRICOLE	671.665	65.637	47.576	42.685	560	50.087		
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	110.340	46.043	6.809	102.600	3.170	5.746		
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	792.820	158.206	53.279	79.327.201	506	143.599		
COMMERCIO CON L'ESTERO	32.993	8.157	2.085	365.000	75.000	8.400		
SANITA'	159.420	205.254	9.790	977.020	354.075	279		
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.461.402	279.523	86.347	637.140	147.272	165.170		
AMBIENTE	45.605	165.396	2.370	163.150	-	-		
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	38.909	45.248	2.583	12.080.124	200.500	-		
TOTALE	129.286.297	26.213.331	7.605.274	237.437.556	12.584.328	13.786.583		

ALLEGATO A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI  
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex PRESIDENZA	639.156	22.850.000	145.293.849	17.289.505	1.120.419	(*) 25.495.150	369.941.680
FINANZE	-	-	-	-	-	983.854	19.563.733
GIUSTIZIA	-	-	1.701.000	37.415.410	300.000	24.431	53.714.524
AFFARI ESTERI	1.171.577	-	1.824	-	-	10.926	10.452.959
PUBBLICA ISTRUZIONE	750	-	1.000	-	-	6.157	2.921.495
INTERNO	8.129	-	-	127.575	-	452.000	65.112.500
LAVORI PUBBLICI	-	-	-	-	-	24.100	39.917.050
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.067	-	-	-	-	1.000	3.363.477
COMUNICAZIONI	11.000	-	-	10.235	-	934	4.589.705
DIFESA	177.735	-	70.484	600	-	52	223.971
POLITICHE AGRICOLE	234	-	-	208.050	-	86.250	31.810.233
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	26.795	-	-	-	-	104	878.748
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	-	-	-	75	301.577
COMMERCIO CON L'ESTERO	157	-	-	-	-	221	80.475.832
SANITA'	37.807	-	-	-	-	-	491.792
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	171	-	21.384	3	-	-	1.743.695
AMBIENTE	2.240	-	-	-	-	350	2.796.762
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	2.797	-	-	-	-	-	378.762
TOTALE	2.080.615	22.850.000	147.089.341	55.031.378	1.420.419	26.102.200	12.370.560
							681.487.321

(\*) DI CUI MILIONI 17.711.810 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.



ALLEGATO A/2		RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIONI DI LIRE)						
MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	232.280	10.019.114	4.093.700	50.000	96.542	16.282.197	8.575.746	39.349.556
di cui ex PRESIDENZA	49.497	405.000	2.000	-	-	1.023.500	-	1.479.997
FINANZE	1.063.008	-	40	-	-	-	-	1.063.048
GIUSTIZIA	365.340	-	-	-	-	-	-	365.340
AFFARI ESTERI	33.283	-	-	-	-	-	-	33.283
PUBBLICA ISTRUZIONE	16.579	-	-	-	-	-	-	16.579
INTERNO	732.307	5.991.870	-	-	-	-	-	6.724.177
LAVORI PUBBLICI	2.035.510	10.195.176	735.243	15.726	-	-	-	12.982.655
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	279.271	948.424	4.127.482	-	-	27.054	360.000	5.742.231
COMUNICAZIONI	25.399	-	-	-	-	-	-	25.399
DIFESA	605.493	250	-	205	35.500	-	-	641.448
POLITICHE AGRICOLE	356.028	319.570	410.179	-	-	20.000	-	1.105.777
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	3.920	484.086	6.785.240	-	-	-	-	7.274.246
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	27.336	5.346.300	231.250	-	-	-	-	5.604.886
COMMERCIO CON L'ESTERO	1.379	-	-	-	-	-	-	1.379
SANITA'	51.526	1.103.532	-	-	-	-	-	1.155.058
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	464.393	317.000	215.746	248.441	-	-	-	1.245.580
AMBIENTE	1.206.795	966.641	69.007	-	-	-	-	2.242.443
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	1.751	3.459.555	1.081.678	-	192.000	-	-	4.734.984
TOTALE	7.501.556	39.151.517	17.751.565	314.372	324.042	16.329.251	8.935.746	90.308.049

(\*) DI CUI MILIONI 4.453.063 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN REALIZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO



**B) Quadro generale riassuntivo del bilancio  
di cassa per l'anno finanziario 2000**



B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
E N T R A T A	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	593.262.500.000.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	30.416.620.200.000
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI : RISCOSSIONE CREDITI	3.986.269.000.000
TOTALE ENTRATE FINALI	627.665.389.200.000
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	363.071.189.117.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	990.736.578.317.000
R I S U L T A T I D I F F E R E N Z I A L I	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE	623.679.120.200.000
SPESE CORRENTI (-)	666.587.176.695.000
ENTRATE FINALI	627.665.389.200.000
SPESE FINALI (-)	747.049.534.685.000
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	627.665.389.200.000
SPESE FINALI	747.049.534.685.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI	627.665.389.200.000
SPESE FINALI DI CUI : SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	50.850.000.000
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	627.665.389.200.000
INDEBITAMENTO NETTO	8.520.622.673.000
ENTRATE FINALI	627.665.389.200.000
SPESE COMPLESSIVE (-)	990.736.578.317.000
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	-110.914.372.812.000
	-363.071.189.117.000

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)						
MINISTERI	S P E S E C O R R E N T I					
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblica	Totale Spese Correnti
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	2.087.013	158.454.828	55.415.256	850.000	145.746.782	362.553.878
FINANZE	579.179	18.336.428	958.814	-	-	19.874.421
GIUSTIZIA	13.987.174	36.601.410	631.063	844.771	1.700.000	53.764.418
AFFARI ESTERI	8.706.760	1.339.389	181.251	27.806	-	10.255.205
PUBBLICA ISTRUZIONE	1.549.218	1.362.097	10.682	-	-	2.921.997
INTERNO	60.267.190	668.545	1.374.386	-	-	62.310.121
LAVORI PUBBLICI	13.656.136	23.201.477	80.735	14.100	-	36.952.449
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	356.250	1.765.000	27.762	-	-	2.149.013
CONUNICAZIONI	1.214.018	3.486.491	27.023	14.000	-	4.741.532
DIFESA	167.455	54.594	6.707	-	-	228.756
POLITICHE AGRICOLE	28.973.378	464.136	190.142	2.210.288	-	31.837.944
INDUSTRIA	774.587	94.902	6.380	6.500	-	882.370
LAVORO	157.320	140.241	4.350	-	-	301.911
COMMERCIO ESTERO	944.417	80.214.692	36.905	-	-	81.196.014
SANITA'	41.105	482.057	1.533	3	-	524.699
BENI E ATTIV. CULTURALI	375.334	1.585.551	8.837	100	-	1.969.822
AMBIENTE	1.677.245	960.845	195.180	325	-	2.833.595
UNIVERSITA' E RICERCA	101.932	278.788	2.614	-	-	383.335
	84.816	10.692.921	2.383	-	-	10.780.120
<b>Totale</b>	<b>135.121.348</b>	<b>321.847.964</b>	<b>58.203.189</b>	<b>3.967.894</b>	<b>147.446.782</b>	<b>666.587.177</b>

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2000 (milioni di lire)							
MINISTERI	S P E S E I N C O M T O C A P I T A L E			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso di passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex Presidenza	31.717.300	597.673	1.953.063	34.268.036	396.821.914	243.660.828	640.482.742
FINANZE	2.462.139	-	-	2.462.139	22.336.560	-	22.336.560
GIUSTIZIA	1.127.246	-	-	1.127.246	54.891.664	-	54.891.664
AFFARI ESTERI	408.190	-	-	408.190	10.663.395	-	10.663.395
PUBBLICA ISTRUZIONE	33.263	-	-	33.263	2.955.260	-	2.955.260
INTERNO	16.579	-	-	16.579	62.326.700	-	62.326.700
LAVORI PUBBLICI	5.350.698	-	-	5.350.698	42.303.147	-	42.303.147
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	10.795.081	-	-	10.795.081	12.944.094	-	12.944.094
COMUNICAZIONI	5.705.514	-	-	5.705.514	10.447.046	-	10.447.046
DIFESA	25.399	-	-	25.399	254.155	-	254.155
POLITICHE AGRICOLE	646.448	-	-	646.448	32.484.392	-	32.484.392
INDUSTRIA	1.346.222	-	-	1.346.222	2.228.592	-	2.228.592
LAVORO	5.720.955	-	-	5.720.955	6.022.866	-	6.022.866
COMMERCIO ESTERO	5.531.894	-	-	5.531.894	86.727.908	-	86.727.908
SANITA'	10.179	-	-	10.179	534.878	-	534.878
BENI E ATTIV. CULTURALI	855.762	-	-	855.762	2.825.584	-	2.825.584
AMBIENTE	1.323.222	-	-	1.323.222	4.156.817	26.216	4.183.033
UNIVERSITA' E RICERCA	2.370.343	-	-	2.370.343	2.753.678	-	2.753.678
	4.927.328	-	-	4.927.328	15.707.448	-	15.707.448
<b>Totale</b>	<b>77.911.622</b>	<b>597.673</b>	<b>1.953.063</b>	<b>80.462.358</b>	<b>747.049.535</b>	<b>243.687.044</b>	<b>990.736.579</b>

ALLEGATO B/1											
RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE											
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000											
(MILIONI DI LIRE)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
TESORO, BILANCIO E P.E.	458.217.020	2.109.438	80.000	54.210.763	400.129	2.589.885	61.783.937	11.566.488	>>	49.525.076	640.482.741
di cui ex PRESIDENZA	1.280.443	1.590.938	>>	546.922	>>	550.000	>>	1.923	>>	18.366.331	22.336.559
FINANZE	51.176.193	>>	10.771	299.700	>>	>>	>>	2.855.000	>>	750.000	54.891.664
GIUSTIZIA	28.851	>>	10.607.743	>>	>>	>>	>>	>>	>>	27.000	10.663.395
AFFARI ESTERI	2.756.417	>>	>>	25.498	378	>>	>>	2.633	165.232	200	2.950.359
PUBBLICA ISTRUZIONE	13.834	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	62.312.868	>>	62.326.699
INTERNO	21.779.757	13.032	14.438.950	>>	>>	>>	>>	7.366	>>	6.068.039	42.303.166
LAVORI PUBBLICI	1.237.028	294.743	332.994	7.918.394	884.553	1.933.166	>>	15.412	27.521	300.279	12.948.093
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	104.908	430	604.637	9.737.069	>>	>>	>>	>>	>>	>>	10.447.046
COMUNICAZIONI	>>	>>	>>	242.204	>>	>>	>>	11.500	451	>>	254.155
DIFESA	264.404	22.311.628	7.413.356	124.211	>>	8.204	130.441	>>	>>	2.232.144	32.484.391
POLITICHE AGRICOLE	1.050	200.741	376.246	1.616.800	28.668	>>	>>	>>	>>	5.084	2.228.591
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	>>	>>	>>	6.022.865	>>	>>	>>	>>	>>	>>	6.022.865
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	266.049	>>	>>	15.070.938	>>	>>	>>	>>	>>	71.135.920	86.472.908
COMMERCIO CON L'ESTERO	>>	>>	>>	534.877	>>	>>	>>	>>	>>	>>	534.877
SANITA'	>>	>>	>>	362	132	>>	2.789.558	>>	>>	35.530	2.825.583
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	>>	>>	>>	>>	11.332	>>	>>	4.171.700	>>	>>	4.183.033
AMBIENTE	>>	>>	>>	>>	2.753.877	>>	>>	>>	>>	>>	2.753.877
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	4.320.529	>>	>>	>>	>>	>>	>>	>>	11.386.918	>>	15.707.447
TOTALE	560.165.846	24.930.015	33.864.700	95.803.664	4.078.871	4.531.256	64.703.936	18.430.101	73.692.987	130.075.276	990.476.678



ALLEGATO B/2						
RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000 (MILIARDI DI LIRE)						
MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERNEI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex PRESIDENZA	18.340.315 435.421	3.526.846 974.474	97.840 31.666	108.912.322 16.587.955	5.160.564 791.930	8.247.174 118.500
FINANZE	9.236.023	4.394.036	595.762	4.771	90.985	-
GIUSTIZIA	7.506.070	1.755.916	525.093	437.300	9.076	-
AFFARI ESTERI	1.186.964	389.485	15.982	38.601	113.230	-
PUBBLICA ISTRUZIONE	55.695.508	1.241.579	4.212.331	96.863	591.255	-
INTERNO	10.832.734	2.144.817	772.049	17.028.923	5.967.874	45.000
LAVORI PUBBLICI	257.702	184.728	17.818	550.000	-	1.137.618
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	928.566	375.228	69.309	920.777	15.140	2.419.200
COMUNICAZIONI	125.631	57.743	7.729	-	-	26.000
DIFESA	19.110.923	11.018.695	1.080.520	33.056	44.158	-
POLITICHE AGRICOLE	673.038	66.000	47.576	43.035	643	49.337
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	110.506	46.082	6.809	102.700	3.198	5.746
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	793.018	165.472	53.279	79.971.386	27.506	185.099
COMMERCIO CON L'ESTERO	32.447	8.157	2.037	395.000	75.000	11.900
SANITA'	159.646	283.172	9.790	1.122.893	356.075	389
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	1.465.106	305.228	86.347	638.090	151.746	185.170
AMBIENTE	45.745	169.829	2.370	163.150	-	-
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	38.961	45.255	2.583	10.489.624	200.500	-
TOTALE	126.538.905	26.178.268	7.605.226	220.948.491	12.806.952	12.292.630

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTRI DELLE SPESE CORRENTI  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTRI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E. di cui ex PRESIDENZA	639.156	22.850.000	145.043.547	15.770.005	1.120.419	(*) 32.845.690	362.553.878
FINANZE	-	-	80	-	-	934.394	19.874.421
GIUSTIZIA	-	-	1.703.000	37.615.410	300.000	24.431	53.766.418
AFFARI ESTERI	1.171.577	-	10.824	-	-	10.926	10.255.205
PUBBLICA ISTRUZIONE	750	-	1.000	-	-	6.157	2.921.997
INTERNO	8.129	-	-	127.575	-	470.835	62.310.121
LAVORI PUBBLICI	-	-	70	-	-	25.348	36.952.449
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	2.067	-	-	10.292	-	1.078	2.149.013
COMUNICAZIONI	11.000	-	-	600	-	953	4.741.532
DIFESA	177.735	-	70.484	208.094	-	52	228.756
POLITICHE AGRICOLE	734	-	-	-	-	94.279	31.837.944
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	26.795	-	-	-	-	2.006	882.370
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	-	-	34	-	-	75	301.911
COMMERCIO CON L'ESTERO	157	-	-	-	-	221	81.196.014
SANITA'	37.807	-	-	-	-	-	524.699
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	171	-	21.364	3	-	50	1.969.822
AMBIENTE	2.240	-	-	-	-	350	2.633.595
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	2.797	-	-	-	-	-	383.335
TOTALE	2.081.115	22.850.000	146.850.362	53.531.979	1.420.419	33.482.851	666.587.177

(\*) DI CUI MILIONI 16.211.810 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO.

ALLEGATO B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE  
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2000  
(MILIONI DI LIRE)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
TESORO, BILANCIO E P.E.	270.353	9.166.754	4.293.854	50.000	141.984	(*) 12.184.468	8.160.623	34.268.036
di cui ex PRESIDENZA	87.690	1.135.341	2.000	-	-	1.237.107	-	2.462.139
FINANZE	1.127.206	-	40	-	-	-	-	1.127.246
GIUSTIZIA	403.690	1.000	-	-	3.500	-	-	408.190
AFFARI ESTERI	33.263	-	-	-	-	-	-	33.263
PUBBLICA ISTRUZIONE	16.579	-	-	-	-	-	-	16.579
INTERNO	648.828	4.701.870	-	-	-	-	-	5.350.698
LAVORI PUBBLICI	2.191.660	7.838.471	750.734	14.200	-	16	-	10.795.081
TRASPORTI E NAVIGAZIONE	309.244	955.151	4.054.065	-	-	27.054	360.000	5.705.514
COMUNICAZIONI	25.399	-	-	-	-	-	-	25.399
DIFESA	610.493	250	-	205	35.500	-	-	646.448
POLITICHE AGRICOLE	370.824	474.880	460.517	-	-	40.000	-	1.346.222
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO	3.920	497.475	5.219.560	-	-	-	-	5.720.955
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE	27.336	5.080.000	424.558	-	-	-	-	5.531.894
COMMERCIO CON L'ESTERO	1.379	-	-	-	8.800	-	-	10.179
SANITA'	51.526	604.235	-	-	-	-	-	655.762
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	613.535	285.500	185.746	238.441	-	-	-	1.323.222
AMBIENTE	1.213.345	1.087.991	69.007	-	-	-	-	2.370.343
UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLO- GICA	6.327	3.114.305	1.614.696	-	192.000	-	-	4.927.328
TOTALE	7.924.908	34.007.683	17.072.777	302.846	381.784	12.251.538	8.520.623	80.462.358

(\*) DI CUI MILIONI 1.953.063 CONCERNONO ACCANTONAMENTI NELL' APPOSITO FONDO IN REALIZIONE A PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO



C) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale  
2000 – 2002 (a legislazione vigente)



ALLEGATO C			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
ENTRATE			
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	610.668.500	632.766.500	661.304.500
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	45.792.866	40.825.446	40.133.351
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	3.986.269	4.015.850	1.555.850
TOTALE ENTRATE FINALI	660.447.635	677.607.796	702.993.701
SPESE			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	681.487.321	667.388.553	672.951.391
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	90.308.049	89.394.249	75.814.046
TOTALE SPESE FINALI	771.795.371	756.782.803	748.765.437
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	243.682.350	302.781.252	251.267.131
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.015.477.720	1.059.564.055	1.000.032.568
RISULTATI DIFFERENZIALI			
RISPARMIO PUBBLICO	-25.025.955	6.203.392	28.486.460
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-111.347.735	-79.175.007	-45.771.737
INDEBITAMENTO NETTO	-102.462.841	-70.458.857	-37.535.587
RICORSO AL MERCATO	-355.030.085	-381.956.259	-297.038.868

ALLEGATO C/1			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
<b>TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	921.616.500	921.616.500	921.616.500
CATEGORIA II - TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	209.192.000	209.192.000	209.192.000
CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	61.926.000	61.926.000	61.926.000
CATEGORIA IV - MONOPOLI	12.200.000	12.200.000	12.200.000
CATEGORIA V - LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	26.781.000	27.832.000	28.981.000
TOTALE	610.698.500	632.766.500	661.304.500
<b>TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>			
CATEGORIA VI - PROVENTI SPECIALI	894.033	897.883	1.040.033
CATEGORIA VII - PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	5.875.269	6.240.198	6.384.603
CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	671.100	889.930	762.230
CATEGORIA IX - PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	6.500.000	5.500.000	4.500.000
CATEGORIA X - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	7.317.461	7.317.461	7.317.461
CATEGORIA XI - RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	21.650.251	17.098.051	17.037.051
CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	2.884.873	2.981.973	3.081.973
TOTALE	45.792.868	40.825.446	40.133.351
<b>TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			
CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	2.516.000	2.516.000	15.000
CATEGORIA XIV - AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	1.420.419	1.450.000	1.490.000
CATEGORIA XV - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	50.860	50.860	50.860
TOTALE	3.986.269	4.015.860	1.555.860
TOTALE ENTRATE FINALI	660.447.635	677.607.796	702.993.701



ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	129.286.297	131.050.163	133.072.103
CONSUMI INTERMEDI	26.213.331	26.144.945	26.399.615
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.605.274	7.515.100	7.515.100
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	237.437.556	236.211.495	246.900.969
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.584.328	9.556.532	7.028.903
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	13.786.583	13.783.772	12.914.724
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.080.615	2.053.709	2.134.675
RISORSE PROPRIE CEE	22.850.000	23.600.000	24.250.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	147.089.341	139.653.424	138.251.640
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	55.031.378	54.905.255	51.944.551
AMMORTAMENTI	1.420.419	1.450.000	1.490.000
ALTRE USCITE CORRENTI	26.102.200	21.464.159	21.049.112
TOTALE	681.487.321	667.388.553	672.951.391

ALLEGATO C/2

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE

ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI  
(MILIONI DI LIRE)

	2000	2001	2002
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.501.558	6.489.307	5.870.401
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	39.151.517	37.963.532	33.669.420
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	17.751.565	16.698.576	10.077.261
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	314.372	341.387	279.619
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	324.042	357.778	342.827
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	16.329.251	18.776.669	17.287.518
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	8.935.744	8.767.000	8.287.000
TOTALE	90.308.049	89.394.249	75.814.046
TOTALE SPESE FINALI	771.795.371	756.782.803	748.765.437

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000 - 2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	2000	2001	2002
<b>1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate</b>			
<b>MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>	6.561.604	3.283.254	2.434.304
DI CUI:			
REGOLAZIONE DEBITORIA			
- 2000	5.561.000		
- 2001	1.561.000		
- 2002	561.000		
<b>MINISTERO DELLE FINANZE</b>	2.337.735	1.438.521	2.671.521
<b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>	136.437	198.537	278.537
<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>	320.179	253.278	260.778
<b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE</b>	688.369	735.273	735.273
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>	202.450	240.000	210.000
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b>	(a)	(a)	(a)
DI CUI:	303.000	538.000	638.000
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
- 2000	85.000		
- 2001	85.000		
- 2002	85.000		
<b>MINISTERO DELLA DIFESA</b>	94.790	373.999	629.999
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>	1.374.750	1.135.750	10.750
DI CUI:			
REGOLAZIONE DEBITORIA			
- 2000	1.357.000		
- 2001	1.125.000		

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 100.000; 2001: 200.000; 2002: 300.000.

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000 - 2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)				ALLEGATO C/3		
MINISTERI				2000	2001	2002
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE				209.600	309.600	309.600
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO				20.000	40.000	40.000
MINISTERO DELLA SANITA' DI CUI: REGOLAZIONE DEBITORIA				5.199.250	5.202.200	5.198.400
- 2000						
- 2001						
- 2002						
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				53.270	72.370	22.500
MINISTERO DELL'AMBIENTE				120.376	136.676	70.876
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA				190.000	190.000	155.000
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE</b>				<b>17.811.810</b>	<b>14.147.458</b>	<b>13.665.538</b>

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000 - 2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	2000	2001	2002
<b>2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate</b>  <b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b>	(a) -100.000	(a) -200.000	(a) -300.000
<b>T O T A L E T A B E L L A A</b>	<b>17.711.810</b>	<b>13.947.458</b>	<b>13.365.538</b>

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni all'accantonamento di segno POSITIVO contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.

ALLEGATO C/3				
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000 - 2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)				
MINISTERI		2000	2001	2002
<b>1) Accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate</b>				
<b>MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA</b>				
DI CUI:				
LIMITI D'IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI				
- 2000	7.000			
- 2001	194.000			
- 2002	269.000			
<b>MINISTERO DELL'INTERNO</b>				
DI CUI:				
LIMITI D'IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI				
- 2000	70.000			
- 2001	182.000			
- 2002	185.000			
<b>MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE</b>				
DI CUI:				
LIMITI D'IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI				
- 2000	129.000			
- 2001	233.500			
- 2002	288.000			
<b>MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI</b>				
LIMITI D'IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI				
- 2001	6.000			
- 2002	6.000			
<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</b>				
DI CUI:				
REGOLAZIONE DEBITORIA				
- 2000	436.000			
<b>MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO</b>				
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI				
DI CUI:				
LIMITI D'IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI				
- 2000	3.000			
- 2001	4.000			
- 2002	4.000			
<b>MINISTERO DELL'AMBIENTE</b>				
		115.000	125.000	55.000
		(a)	(a)	(a)
		25.000	25.000	0
		257.200	359.200	362.200
		137.500	303.000	354.000
		227.800	234.800	233.800
		1.477.800	1.041.800	1.041.800
		120.000	120.000	120.000
		68.000	73.000	68.000

(a) Accantonamento collegato ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni all'accantonamento di segno negativo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per i seguenti importi: 2000: 104.000; 2001: 143.000; 2002: 143.000.

ALLEGATO C/3			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2000 - 2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE (MILIONI DI LIRE)			
MINISTERI	2000	2001	2002
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	699.500	702.500	702.500
DI CUI:			
LIMITI DI IMPEGNO A FAVORE DI SOGGETTI NON STATALI			
- 2000	3.000		
- 2001	6.000		
- 2002	6.000		
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE C RIDUZIONI DI ENTRATE</b>	<b>4.557.063</b>	<b>4.498.300</b>	<b>4.267.300</b>
2) Accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate			
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	(a) -104.000	(a) -143.000	(a) -143.000
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>4.453.063</b>	<b>4.355.300</b>	<b>4.124.300</b>

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, all'accantonamento di segno positivo contrassegnato dalla medesima lettera (a) per l'intero importo.





D) Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale  
2000 —2002 delle Aziende autonome.




BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
<b>ENTRATE</b>			
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	824.388	387.673	388.673
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.000	3.000	3.000
<b>TOTALE</b>	<b>827.388</b>	<b>390.673</b>	<b>391.673</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>			
<b>827.388</b>	<b>390.673</b>	<b>391.673</b>	<b>391.673</b>
<b>SPESE</b>			
TITOLO I - SPESE CORRENTI	799.319	363.684	363.323
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	23.861	22.343	23.222
<b>TOTALE</b>	<b>823.180</b>	<b>386.027</b>	<b>386.545</b>
<b>4.208</b>	<b>4.645</b>	<b>5.128</b>	<b>5.128</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>			
<b>827.388</b>	<b>390.673</b>	<b>391.673</b>	<b>391.673</b>
<b>RISULTATI DIFFERENZIALI</b>			
RISPARMIO PUBBLICO	25.069	23.989	25.350
SALDO NETTO DA FINANZIARE	4.208	4.645	5.128
RICORSO AL MERCATO	>>	>>	>>

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE  
 AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE  
 (MILIONI DI LIRE)

	2000	2001	2002
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
CATEGORIA I - VENDITA DI BENI E SERVIZI	143.000	143.000	143.000
CATEGORIA II - TRASFERIMENTI	24.673	24.673	24.673
CATEGORIA III - REDDITI	516.715	80.000	81.000
CATEGORIA IV - POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	140.000	140.000	140.000
CATEGORIA V - SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>824.388</b>	<b>387.673</b>	<b>388.673</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
CATEGORIA VI - VENDITA DI DENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA VIII - TRASFERIMENTI	>>	>>	>>
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>827.388</b>	<b>390.673</b>	<b>391.673</b>

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2000-2002 A LEGISLAZIONE VIGENTE			
AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE			
(MILIONI DI LIRE)			
	2000	2001	2002
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
CATEGORIA I - PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	532.388	107.006	107.006
CATEGORIA II - PERSONALE IN QUIESCENZA	780	780	780
CATEGORIA III - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	76.260	72.314	72.435
CATEGORIA IV - TRASFERIMENTI	8.597	2.727	2.727
CATEGORIA V - INTERESSI	20.465	20.027	19.545
CATEGORIA VI - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE	141.500	141.500	141.500
CATEGORIA VII - AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	3.000	3.000	3.000
CATEGORIA VIII - SOMME NON ATTRIBUIBILI	16.330	16.330	16.330
TOTALE TITOLO I	799.319	363.684	363.323
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
CATEGORIA IX - COSTITUZIONE DI CAPITALI FISSI	23.861	22.343	23.222
CATEGORIA XI - PARTECIPAZIONI AZIONARIE E CONFERIMENTI	>>	>>	>>
CATEGORIA XIII - COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO II	23.861	22.343	23.222
TOTALE	823.180	386.027	386.545



E) Quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale  
programmatico per il triennio 2000 - 2002





## BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2000 - 2002 : ( SEC 1995 )

In corsivo i rapporti al PIL (in migliaia di miliardi di lire)	(Al netto delle regolazioni contabili e debitorie )				Tassi di variazione medi nel triennio
	Assestato 1999 emendato	PREVISIONI			
		2000	2001	2002	
Entrate tributarie (1)	574,5	583,0	596,2	623,8	2,9
	27,1	26,5	26,0	26,0	
Altre entrate					
	54,1	49,8	52,0	54,0	-0,1
	2,6	2,3	2,3	2,2	
<b>ENTRATE FINALI</b>	<b>628,6</b>	<b>632,8</b>	<b>648,2</b>	<b>677,8</b>	<b>2,6</b>
	29,7	28,7	28,2	28,2	
Spese correnti netto interessi (1)	479,7	474,3	483,3	494,4	1,0
	22,6	21,5	21,0	20,6	
Interessi	154,5	147,1	141,2	140,2	-3,1
	7,3	6,7	6,1	5,8	
Spese in conto capitale	82,7	89,9	92,0	95,0	5,0
	3,9	4,1	4,0	4,0	
<b>SPESE FINALI</b>	<b>716,9</b>	<b>711,3</b>	<b>716,5</b>	<b>729,6</b>	<b>0,6</b>
	33,8	32,3	31,2	30,4	
<b>RISPARMIO PUBBLICO</b>	<b>-6,9</b>	<b>7,4</b>	<b>22,2</b>	<b>41,7</b>	
	-0,3	0,3	1,0	1,7	
<b>SALDO NETTO DA FINANZIARE</b>	<b>-88,3</b>	<b>-78,5</b>	<b>-68,3</b>	<b>-51,8</b>	
	-4,2	-3,6	-3,0	-2,2	
<b>AVANZO PRIMARIO</b>	<b>66,3</b>	<b>68,6</b>	<b>72,9</b>	<b>88,4</b>	
	3,1	3,1	3,2	3,7	
<b>SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE</b>	<b>-77,9</b>	<b>-70,0</b>	<b>-60,2</b>	<b>-44,5</b>	
	-3,7	-3,2	-2,6	-1,9	
<b>P.I.L. AI PREZZI DI MERCATO</b>	<b>2.119,0</b>	<b>2.202,3</b>	<b>2.297,3</b>	<b>2.400,7</b>	

(1) Considerano gli effetti degli sgravi fiscali di cui alla tabella "A" della Legge finanziaria 2000.



*Gli allegati 1 e 2 nonchè le tabelle relative ai singoli stati di previsione sono stati approvati nel testo del Governo (si veda lo stampato 4237), con le modificazioni risultanti dalla Nota di variazioni (si veda lo stampato 4237-bis).*

